

Contributi - Circolare PC/110/CO del 8 giugno 1999

Contributi: Circolare PC/110/CO del 8 giugno 1999

Oggetto:

- 1 - Modello relativo all'ordine di pagamento presso la Banca di Roma S.p.A. di somme a favore dell'I.N.P.G.I.
- 2 - Precisazioni in merito al contributo aggiuntivo previsto dall'art.3 ter legge 438/92.

A TUTTE LE AZIENDE

EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI

CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

- 1. Modello relativo all'ordine di pagamento presso la Banca di Roma S.p.A. di somme a favore dell'I.N.P.G.I.**
- 2. Precisazioni in merito al contributo aggiuntivo previsto dall'art.3 ter legge 438/92.**

1.

Si comunica che a decorrere dal mese di luglio 1999, a seguito del rinnovo della convenzione stipulata tra l'I.N.P.G.I. e la Banca di Roma S.p.A., le Aziende che intendono effettuare i pagamenti, di seguito indicati, **direttamente** presso le agenzie di tale Banca presenti su tutto il territorio nazionale, hanno la possibilità di consegnare contestualmente la documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti (modelli DASC; sistema DASM) alla medesima agenzia che ne curerà l'immediato invio all'I.N.P.G.I., con addebito all'Azienda contribuente di L. 1.500.

Le aziende che intendano avvalersi di questa nuova procedura **utilizzeranno** uno speciale "**modulo**" per effettuare l'ordine di pagamento relativo ai versamenti effettuati a favore della "gestione previdenziale principale" dell'I.N.P.G.I.; tale modulo verrà stampato tramite la procedura DASM oppure, per le aziende che utilizzano il sistema cartaceo DASC, sarà inviato da questo Istituto unitamente ai modelli di denuncia DASC.

Il predetto **modello** è utilizzabile da tutte le Aziende contribuenti per il pagamento di:

- Contributi obbligatori correnti
- Differenze contributive
- Contributi obbligatori pregressi
- Contributi oggetto di recupero tramite azione legale
- Rata condono previdenziale
- Anticipo rateazione
- Rata debito rateizzato
- Rata contributo solidarietà L. 662/96
- Rata contributi sospesi per calamità naturali
- Contributi dovuti per accertamento ispettivo
- Sanzioni civili e una tantum
- Sanzioni amministrative
- Spese legali
- Rate mensili prestiti a giornalisti
- Saldo prestiti giornalisti
- Interessi di mora su prestiti

N.B. : il modello non è utilizzabile per i pagamenti relativi al Fondo Integrativo ed all'aliquota addizionale dello 0,35%.

Il modello si compone di tre parti.

Nella prima parte, relativa ai dati identificativi di chi effettua il versamento, vanno indicati, rispettivamente, il codice INPGI attribuito all'Azienda (nell'ipotesi di versamento effettuato da Azienda), il codice fiscale o la partita IVA, i dati anagrafici (ragione sociale nel caso di Azienda).

Nella seconda parte, relativa ai dati del versamento, vanno indicati mese (con due cifre; ad esempio gennaio verrà indicato con 01) anno, codice e descrizione della causale.

Si indicano di seguito i codici da usare per ciascuna causale:

- **Codice C001:** Contributi obbligatori correnti
- **Codice C002:** Contributi obbligatori pregressi
- **Codice C003:** Contributi oggetto di recupero tramite azione legale
- **Codice C004:** Differenze contributive
- **Codice R001:** Rata condono previdenziale
- **Codice R002:** Anticipo rateazione
- **Codice R003:** Rata debito rateizzato
- **Codice R004:** Rata contributo solidarietà L. 662/96
- **Codice R005:** Rata contributi sospesi per calamità naturali
- **Codice VE01:** Contributi dovuti per accertamento ispettivo
- **Codice SC01:** Sanzioni civili e una tantum
- **Codice SC02:** Sanzioni amministrative
- **Codice L001:** Spese legali
- **Codice P001:** Rate mensili prestiti a giornalisti
- **Codice P002:** Saldo prestiti giornalisti
- **Codice P003:** Interessi di mora su prestiti

Nella terza parte vanno indicati i documenti consegnati all'agenzia della Banca di Roma S.p.A.

Al termine dell'operazione, che semplifica notevolmente le attuali procedure, in quanto unifica il momento del versamento dei contributi e quello della spedizione della denuncia mensile, la Banca rilascerà una quietanza con il dettaglio delle causali indicate.

Nel caso in cui L'Azienda non si avvalga dei servizi della Banca di Roma, il pagamento potrà, come per il passato, essere effettuato presso un altro Istituto di Credito, tramite bonifico interbancario, ai costi correnti, avendo cura di indicare le causali codificate, come previsto nel modulo stampato unitamente al DASM o inviato con il DASC.

2.

Si comunica che, in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, del bilancio consuntivo riferito all'anno 1998 è stata determinata in Lire 109.322.000 la fascia retributiva oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), prevista dall'art.3 ter legge n. 438/92. L'importo indicato, rapportato a 12 mesi, è pari a Lire 9.110.000.

Le procedure di riscossione del contributo anzidetto sono uniformate a quelle adottate dall'INPS. Pertanto il pagamento del contributo deve essere effettuato con frequenza mensile, contestualmente alla restante contribuzione. Il sistema della mensilizzazione può rendere necessarie operazioni di conguaglio, che dovranno essere effettuate con la denuncia relativa al mese di dicembre di ogni anno; in tale mensilità va altresì effettuato il conguaglio riferito alla mensilità aggiuntiva corrisposta nel mese di giugno. Relativamente ai dipendenti per i quali viene a cessare il rapporto di lavoro in corso d'anno, il conguaglio, se necessario, va effettuato con la denuncia relativa al mese nel quale si è verificata la cessazione.

Sempre in presenza di interruzione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi che il giornalista abbia percepito una retribuzione mensile superiore a Lire 9.110.000, ed abbia quindi dovuto corrispondere l'aliquota aggiuntiva di cui alla legge n. 438/92, pur non avendo maturato - al momento dell'interruzione - una retribuzione complessiva superiore a Lire 109.322.000, l'Azienda sarà tenuta ad effettuare un conguaglio a favore del giornalista di importo pari alle ritenute effettuate ai sensi della legge n. 438/92.

Per consentire il calcolo delle ritenute da effettuare, le Aziende, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno rilasciare al giornalista (inviandone copia all'INPGI) una dichiarazione attestante le retribuzioni corrisposte nell'anno; il giornalista, qualora nel corso dello stesso anno inizi un nuovo rapporto di lavoro, dovrà consegnare tale certificazione al nuovo datore di lavoro che ne dovrà tener conto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 ter della citata legge n.438/92.

L'eventuale omissione sarà sanzionata ai sensi delle leggi n. 48/88 e n. 662/96. La procedura DASM è resa coerente con le predette disposizioni.

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

[▲ .\(#top\) torna in alto \(#top\). ▲](#)